



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623039 – fax 0376/623021

pec: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI IN USO
AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25 febbraio 2026

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Definizioni

ART. 3 – Norme di riferimento

ART. 4 – Ambito di applicazione

ART. 5 – Principi generali

ART. 6 – Finalità del trattamento

ART. 7 – Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

CAPO II – SOGGETTI

ART. 8 – Titolare del trattamento dei dati

ART. 9 – Cotitolari del trattamento dei dati

ART. 10 – Responsabile del trattamento dei dati

ART. 11 – Responsabile della protezione dei dati

ART. 12 – Responsabile esterno del trattamento dei dati

ART. 13 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

ART. 14 – Nomina degli incaricati all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza

ART. 15 – Soggetti esterni

ART. 16 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

ART. 17 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 18 – Architettura dei sistemi di videosorveglianza

ART. 19 – Particolari dispositivi e impianti

ART. 20 – Modalità di raccolta, registrazione e conservazione dei dati personali

ART. 21 – Regole per la conservazione dei dati personali

ART. 22 – Obblighi degli operatori

ART. 23 – Informazioni rese al momento della raccolta

ART. 24 – Diritti dell'interessato

ART. 25 – Procedura per l'accesso da parte degli interessati

ART. 26 – Utilizzo apparecchiature con varchi di lettura targhe

ART. 27 – Utilizzo videoriprese con telecamere e fotocamere mobili o altra strumentazione video

ART. 28 - Videosorveglianza di immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

ART. 29 – Videosorveglianza dei musei ed istituti culturali

ART. 30 - Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia

ART. 31 – Modalità di autenticazione informatica

ART. 32 – Altre misure di sicurezza

ART. 33 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

ART. 34 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

ART. 35 – Elenco impianti

ART. 36 – Norma di rinvio

ART. 37 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

ART. 38 – Entrata in vigore

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di acquisizione, registrazione, conservazione e gestione di immagini, videoriprese e informazioni relative alla localizzazione geografica delle persone fisiche, svolto in forma diretta o indiretta, dal Comune di San Benedetto Po e garantisce che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

In particolare il presente regolamento:

- a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di acquisizione immagini e videoriprese.
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- 1) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento;
- 2) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- 3) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- 4) per "dati personali", il complesso di informazioni, formatosi a seguito dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, sulle sue abitudini, sul suo stile di vita, sulle sue relazioni personali, sul suo stato di salute, sulla sua situazione economica, a seguito di quanto esclusivamente raccolto mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano o sostano nell'area interessata, anche mediante mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- 5) per "trattamento", tutte le operazioni o il complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- 6) per "Titolare", il Comune di San Benedetto Po nella persona del Sindaco pro tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- 7) per "Cotitolare", le Forze dell'Ordine dello Stato, nella persona dei loro rappresentanti, che, a seguito di apposito accordo con l'Ente per l'utilizzo, anche parziale, degli impianti di videosorveglianza dell'Ente stesso, trattino dati derivanti dagli impianti di stessi e ai quali competono le decisioni in ordine alle modalità del citato trattamento dei dati personali e nel rispetto del presente Regolamento per tutto quanto di specifica competenza;
- 8) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare o al Cotitolare e preposto dai medesimi al trattamento di dati personali ovvero individuato anche in assenza di rapporto di servizio ma all'uopo incaricato dal Titolare o dal Cotitolare;

- 9) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare, dal Cotitolare o dal responsabile;
- 10) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- 11) per "terzo", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione che non rivesta i ruoli di Titolare, Cotitolare, responsabile, interessato o incaricato;
- 12) per "comunicazione", l'attività di dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 13) per "diffusione", l'attività di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 14) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- 15) per "responsabile della gestione tecnica", la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza dai quali discendono trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- 16) per "responsabile della protezione dati", o "DPO", o "RPD", il soggetto che per qualità professionali e conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati è in grado di svolgere le funzioni stabilite dalla sezione 4 del regolamento UE n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
- 17) per "Garante per la protezione dei dati personali", l'autorità di controllo indipendente come prevista e definita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 18) per "Codice della strada", le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- 19) per "regolamento di attuazione del Codice della strada", le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- Per tutte le altre definizioni utilizzate in tale Regolamento si rimanda all'art. 4 del RGPD.

Art. 3. Norme di riferimento

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010); - Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Art. 4. Ambito di applicazione

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di acquisizione e gestione immagini, videoriprese e informazioni sulla geolocalizzazione geografica, svolti sotto la diretta titolarità del Comune di San Benedetto Po e/o da altri soggetti in contitolarità con il Titolare, all'interno del territorio del Comune di San Benedetto Po.

Art. 5. Principi generali

Il trattamento di acquisizione immagini, videoriprese e informazioni sulla geolocalizzazione all'interno dell'ambito precedentemente definito si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare:

- Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del RGPD. I trattamenti oggetto del presente Regolamento pertanto sono autorizzati senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. c) del RGPD, i sistemi di acquisizione immagini e videoriprese, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme, e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionati agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b) del RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 6. Finalità del trattamento

1. L'utilizzo degli impianti di gestione e acquisizione di immagini, videoriprese e dati è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità sul territorio comunale, anche ai fini dell'acquisizione di elementi di prova, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", di cui, in particolare, all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 e di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché nell'ambito di ogni altra disposizione normativa in materia;

b) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale, ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di rifiuti, solamente laddove non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti;

c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

d) controllare determinate aree del territorio comunale, anche a fini di protezione civile;

e) monitorare i flussi di traffico e ricostruire la dinamica di sinistri stradali;

f) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;

g) coadiuvare gli operatori di Polizia Locale nell'accertamento di infrazioni al Codice della strada.

2. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, oltre che di liceità della raccolta dati effettuata per finalità esclusivamente di interesse pubblico o sancite da disposizioni di legge e di esercizio di pubblici poteri. Viene esplicitamente escluso l'utilizzo del sistema per regolazione di attività tra soggetti privati o terzi.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati, in quanto lo stesso viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy con apposita regolamentazione. A tal scopo è esclusa la possibilità di accesso diretto ai dati della videosorveglianza da parte dei privati cittadini, a eccezione dei dati inerenti alle apparecchiature omologate per l'accertamento delle infrazioni.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di San Benedetto Po, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, per finalità di promozione turistica o per finalità di analisi storica. Possono essere collocati impianti all'interno degli edifici che risultino sede di luogo lavorativo solo previo assenso esplicito delle rappresentanze sindacali.

6. I dati del sistema di videosorveglianza cittadina sono comunque acquisiti nel rispetto e con le modalità stabilite dalla vigente normativa concernente il trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e quindi dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 7. Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante per la protezione dei dati personali solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità e delle finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016; in attuazione di tali principi il trattamento dei dati personali acquisiti

mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di San Benedetto Po e dagli altri cotitolari indicati nel presente regolamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 6.

3. In attuazione del principio di necessità gli impianti di videosorveglianza e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Tutti i dati raccolti vengono conservati entro i termini di legge e comunque cancellati e distrutti nel momento in cui cessa la finalità che ne consente il trattamento.

CAPO II: SOGGETTI

Art. 8. Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di San Benedetto Po è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di San Benedetto Po è rappresentato dal Sindaco, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'Ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e provvede:

- a) a definire le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) a effettuare le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali se dovute;
- c) alla nomina dei responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, dei responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, del responsabile per la protezione dei dati impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) a dettare le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 9. Cotitolari del trattamento dei dati

1. Le Forze dell'Ordine dello Stato eventualmente connesse all'impianto di videosorveglianza sono cotitolari del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento. A tal fine le suddette Forze dell'Ordine sono rappresentate dai corrispondenti responsabili pro tempore, cui competono le decisioni circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, nonché tutte le attività e compiti di cui al precedente all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento per le strutture di propria competenza.

Art. 10. Responsabile del trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati relativamente a quanto disciplinato nel presente regolamento è individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Il Comandante è dunque incaricato responsabile del trattamento dei dati personali rilevati previa nomina da effettuare con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati e alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi sistematicamente alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite apposite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy e su quelle indicate nelle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Il responsabile, a sua volta, impartisce istruzioni operative agli incaricati e vigila sul loro operato.

5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati addetti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, nonché al personale esterno addetto alla manutenzione e alle riparazioni, sempre previa autorizzazione del responsabile.

7. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 11. Responsabile della protezione dei dati

1. Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati contattabile presso il Titolare.

Art. 12. Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Il Titolare nomina un responsabile esterno del trattamento dei dati ogni qual volta un soggetto esterno è chiamato a operare sui dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comunali, anche se applicando le direttive e sotto la supervisione del Titolare stesso. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati sulla base del rapporto intercorrente tra il soggetto esterno e il Comune di San Benedetto Po.

2. Tale responsabile esterno effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle direttive impartite dal titolare, il quale, anche tramite opportune verifiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Tale responsabile esterno individuato dal Sindaco, in collaborazione con il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e il responsabile trattamento dei dati:

a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

b) collabora con gli incaricati del trattamento dei dati personali;

c) collabora con il titolare e il responsabile della protezione dei dati per l'attuazione delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle autorità di controllo.

Art. 13. Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il soggetto esterno individuato quale gestore tecnico e manutentore dell'impianto di videosorveglianza è nominato dal Responsabile del trattamento dati per lo svolgimento di dette operazioni.

2. Detto soggetto in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

b) custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per il proprio personale incaricato e predispone le credenziali per l'accesso del personale di Polizia Locale o altro incaricato.

Art. 14. Nomina degli incaricati all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile del trattamento dei dati designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire l'utilizzo del servizio di videosorveglianza.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli addetti appartenenti alla Polizia Locale.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. In ogni caso, prima dell'utilizzo di tali impianti, gli incaricati

saranno istruiti sul corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sui contenuti del presente regolamento.

Art. 15. Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di San Benedetto Po e dei quali lo stesso si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per i quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni inerenti alle misure di sicurezza del presente regolamento. Nel caso di interventi derivanti da esigenze manutentive si rende necessaria l'adozione di specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche; tale attività potrà essere svolta solo in presenza dei soggetti di cui al precedente articolo 14.

Art. 16. Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Titolare e ai suoi delegati, agli incaricati e al personale autorizzato ai sensi del presente regolamento. Sono vietati accessi di persone diverse da quelle sopra indicate durante il funzionamento del sistema di videosorveglianza.

2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della videosorveglianza presso la Polizia Locale, durante i momenti in cui la stessa è in funzione, solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente o quelli che svolgano scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti; durante il non funzionamento della videosorveglianza l'accesso è consentito senza limitazioni ma con opportune cautele atte a evitare l'accessibilità, anche involontaria, ai dati.

3. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti, di pulizia dei locali o altro legittimo motivo.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento devono vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso alla centrale.

Art. 17. Accesso ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi informatici è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18. - Architettura dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza prevedono il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere, anche munite di algoritmi di analisi video, di metadattazione, di conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o dispositivi di "lettura targhe" interfacciati con "black-list" o altre banche dati.

2. Gli impianti di videosorveglianza adottati dal Comune di San Benedetto Po sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere fisse, ovvero telecamere di contesto, e/o mobili.

3. Di norma gli impianti sono collocati in modo da non riprendere spazi specifici anche sulla base di accordi.

4. Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario, possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale. Possono essere dotati altresì di infrarossi consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

5. Per particolari esigenze di sicurezza urbana e in relazione al verificarsi di determinate circostanze, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobile, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale oppure montate sui veicoli di servizio.
6. Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato, ma non necessariamente connesso, con body-cam, dash-cam, UAS e/o altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo).
7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili all'accertamento di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 19. Particolari dispositivi e impianti

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, il Titolare del trattamento dati o il soggetto attuatore, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche foto-trappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam nonché tutti gli altri impianti tecnologicamente simili.
2. Ai fini della sorveglianza in zone sensibili dal punto di vista ambientale, ovvero in specifiche porzioni di territorio interessate da condotte illecite quali abbandono di rifiuti e/o sostanze pericolose, è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento video-fotografico, cd. fototrappole, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà da tutto quanto previsto dal presente regolamento.
3. Nella fattispecie, l'installazione di impianti di videosorveglianza deve mirare a:
 - a. Scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti;
 - b. La rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - c. L'acquisizione di prove.
4. il settore di ripresa degli impianti deve essere comunque impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario per il raggiungimento delle relative finalità, con particolare attenzione all'eventuale presenza di plessi scolastici ovvero edifici di culto religioso.
5. Il personale appartenente alla Polizia Locale di San Benedetto Po può utilizzare, per tutti i servizi individuati dal Responsabile della Polizia Locale, delle body-cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori) e delle dash-cam (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dalle Autorità competenti, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge 51/2018, trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di polizia giudiziaria".
6. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le body-cam e le dash-cam dovranno essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza o di rischio e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
7. A supporto e corredo dell'attività di Polizia Locale, il Comune di San Benedetto Po potrà fruire, altresì, di dispositivi speciali fissi o mobili, di ripresa, video rilevazione e video assistenza, anche dotati di intelligenza artificiale, nonché di software che utilizzino algoritmi per l'individuazione di determinate situazioni/fattispecie e che supportino gli operatori per rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti suindicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, e s.m.i., ovvero dell'art. 354 c.p.p.

8. Il Comune di San Benedetto Po, in linea con l'evoluzione informatica e l'innovazione tecnologica, rinnoverà i suoi impianti e dispositivi, legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'art. 6 del presente regolamento.

Art. 20. Modalità di raccolta, registrazione e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento e acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni disciplinate dalla legge e non incompatibili con le stesse finalità;

c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per finalità di polizia giudiziaria o previa richiesta dell'autorità giudiziaria; i dati indicati al capo IV vengono conservati sino alla conclusione dei procedimenti a essi correlati; a tal scopo viene garantito espressamente il diritto all'oblio ovvero la possibilità da parte dell'interessato di richiedere la cancellazione e la cessazione di ogni trattamento dei dati che lo riguardino non più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti.

2. Non è prevista alcuna portabilità dei dati della videosorveglianza cittadina a favore degli interessati, o soggetti terzi, se non per esclusive finalità di tutela giudiziaria in ambito processuale dei propri interessi.

3. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento di norma non effettuano riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, a meno che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento ed effettuate per la prevenzione e repressioni di reati o atti illegali o illeciti.

4. I filmati video delle singole unità di ripresa sono inviati alla centrale operativa della Polizia Locale del Comune di San Benedetto Po; le Forze dell'Ordine eventualmente connesse agli impianti di videosorveglianza ai sensi di Patto di Sicurezza Urbana vigente a tale data, possono accedere in tempo reale da remoto alle riprese. Nelle suddette sedi le immagini sono visualizzate su monitor; sono consentite, se previsto dalle autorizzazioni del singolo utente, l'estrpolazione e il salvataggio di tali immagini.

5. I filmati video delle unità di ripresa della videosorveglianza fissa saranno sovrascritti decorsi i termini di legge.

Art. 21. Regole per la conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, a eccezione di quelli indicati nel comma 5 del presente articolo. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Le immagini videoregistrate sono conservate per speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, e in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti dagli storage collegati al sistema di videosorveglianza, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono

quelle già registrate in un tempo comunque non superiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. Le riprese delle telecamere delle apparecchiature omologate finalizzate all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ovvero le fotografie ed i video registrati per accertamenti sanzionatori, sia del codice stradale che relativamente ad altri illeciti amministrativi o penali, sono conservati sino all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria correlata al procedimento sanzionatorio o alla conclusione definitiva del procedimento amministrativo o penale. Nella fattispecie il Comune di San Benedetto Po si avvale di sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni semaforiche le quali immagini, come disciplinato dal presente comma, saranno cancellate a seguito dell'oblazione dell'infrazione salvo che le stesse non siano oggetto di illecito penale, ovvero siano correlate ad indagini di polizia giudiziaria.

Art. 22. Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo degli apparati da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto riportate nel presente regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere altresì impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione tassativa delle proprietà private fatto salva specifica richiesta dell'autorità giudiziaria.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 23. Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di San Benedetto Po, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere, posiziona un'adeguata e apposita segnaletica sulla quale devono essere riportate le informazioni minime previste dalla normativa nazionale ed europea in vigore in materia; l'informativa completa avviene attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente, ovvero www.comune.san-benedetto-po.mn.it. Fermo quanto previsto dal presente comma, il Comune di San Benedetto Po rende noto agli interessati il funzionamento di eventuali impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di legge.
2. La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tali da renderla chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera ed essere posizionato alle base della videocamera o in prossimità della stessa.
3. La segnaletica deve essere posizionata anche in caso di installazione di telecamere mobili utilizzate ai fini sanzionatori, con l'eccezione dell'utilizzo per fini di polizia giudiziaria.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di San Benedetto Po rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del presente regolamento e di ogni altra documentazione necessaria per obbligo di legge relativa alle zone videosorvegliate.

Art. 24. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. L'interessato, inoltre, ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad un'autorità di controllo nonché, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibile sulla loro origine.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o altri organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Art. 25. Procedura per l'accesso da parte degli interessati

1. L'accesso da parte degli interessati ai dati personali avviene mediante presentazione di apposita istanza al Comune di San Benedetto Po.

2. L'istanza di cui al presente articolo viene indirizzata, esclusivamente mediante consegna a mano al protocollo comunale ovvero lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, al Titolare o al responsabile.

3. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

5. Il responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati viene inoltrata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente, potendo comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tale termine può essere prorogato per un massimo di novanta giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste.

7. Il Comune di San Benedetto Po può stabilire, mediante l'adozione di una deliberazione dell'organo esecutivo, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura della spesa sostenuta per l'espletamento della pratica.

Art. 26. Utilizzo apparecchiature con varchi di lettura targhe

1. Il sistema di controllo mediante varchi di lettura targhe, indicato nell'art. 19 del presente Regolamento, è finalizzato a controlli di sicurezza urbana, sicurezza stradale e all'acquisizione di dati per finalità di repressione e prevenzione dei reati.

2. L'accesso ai relativi dati è consentito alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria.

3. La conservazione dei dati relativi alle targhe rilevate ai sensi del comma 1 ha durata massima di 7 giorni oltre la data di rilevamento, trascorsi i quali il sistema cancella automaticamente le registrazioni.

4. Il sistema di controllo di cui al precedente comma 1 rileva i dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, sprovvisti di valida revisione periodica o non rispettosi di altri obblighi di legge in materia, nonché già oggetto di segnalazione da altri organi di Polizia Giudiziaria. Tale sistema potrà essere utilizzato in conformità alla vigente normativa ai fini del procedimento sanzionatorio o per finalità di polizia giudiziaria.

Art. 27. Utilizzo videoriprese con telecamere e fotocamere mobili o altra strumentazione video

1. Le apparecchiature di video sorveglianza mobili, cosiddette "fototrappole", specificate all'art. 18 e art. 19 del presente Regolamento, possono essere utilizzate nel rispetto delle norme prescritte, in particolare

delle disposizioni sulla durata della conservazione delle immagini, per un periodo non superiore a quello indicato dall'articolo 20, comma 1, del presente regolamento, e delle indicazioni di legge evidenziate negli appositi segnali collocati in zona.

2. In deroga all'obbligo della collocazione della segnaletica di riferimento di cui al precedente comma 1 eventuali videocamere possono essere posizionate per indagini di polizia giudiziaria.

3. Le immagini di riprese con telecamere da indossare o da collocare sui veicoli adibiti al servizio di Polizia Locale (cosiddette "body cam" e "dash cam") sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, a eccezione dell'obbligo di collocazione della segnaletica di riferimento, di cui al precedente comma 1, e possono essere utilizzate solamente per la ricostruzione di eventi con rilevanza penale. Tale immagini, in assenza di necessità di conservazione ai fini di prova, vanno cancellate entro 24 (ventiquattro) ore dalla ripresa.

4. Le immagini riprese a fini sanzionatori amministrativi possono essere mantenute sino alla definitiva conclusione del procedimento alle quali sono connesse e successivamente vanno cancellate.

Art. 28. Videosorveglianza di immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune di San Benedetto Po può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà pertanto vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Il dirigente scolastico dovrà fornire al Responsabile della Polizia Locale di San Benedetto Po, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.

3. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori

Art. 29. Videosorveglianza dei musei ed istituti culturali

1. Presso i musei e gli istituti culturali del Comune di San Benedetto Po possono essere installati sistemi di videosorveglianza per motivi di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio culturale, ed in particolare per:

- a) tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale dell'Amministrazione comunale;
- b) garantire la sicurezza dei visitatori e del personale all'interno delle sedi museali dell'Amministrazione;
- c) agevolare l'operato delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per la tutela dell'ordine pubblico;
- d) agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile e penale, del diritto di difesa mediante l'utilizzo di immagini in caso di fatti illeciti;
- e) consentire un intervento tempestivo nell'attivazione del sistema antincendio;
- f) prevenire accessi non autorizzati alle sedi museali, agli istituti della cultura e ai depositi.

2. Nel caso di videocamere che riprendono aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo di visuale è delimitato alle sole aree strettamente pertinenti.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono attivi 24h/24 e prevedono la raccolta di registrazione di immagini senza audio.

4. I dati sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo di 7 giorni consecutivi. Sono fatte salve le esigenze di ulteriore periodo di conservazione dei dati necessario in base alle esigenze gestionali e agli obblighi normativi applicabili. I

dati richiesti per attività investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria saranno conservati per il tempo indicato dalle stesse autorità.

Art. 30. Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico e privato, l'incaricato o il responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti per l'utilizzo ai fini processuali sino alla conclusione del procedimento.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solamente l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia.
3. Qualora gli organi di polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, dovranno presentare apposita istanza indirizzata al responsabile del trattamento dei dati.

Art. 31. Modalità di autenticazione informatica

1. L'accesso alle immagini e ai dati connessi avviene esclusivamente attraverso l'utilizzo di credenziali, che consentano il superamento di una procedura di autenticazione, con l'eccezione della visione delle immagini in tempo reale dai monitor collegati direttamente alle telecamere analogiche.
2. L'accesso ai dati del sistema è consentito al Responsabile del trattamento dei dati e agli autorizzati muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.
3. Le credenziali di autenticazione devono consistere, per ciascuna utenza, in un codice per l'identificazione dell'incaricato (username) associato a una parola chiave (password).
4. Le suddette credenziali di autenticazione devono essere soggette alle modalità di controllo minime previste dalle misure minime di sicurezza previste in materia.
5. L'accesso ai dati da parte di soggetti diversi da quelli indicati dal presente Regolamento è consentito esclusivamente su autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Responsabile del trattamento recante espressa indicazione dei tempi, modalità e ragioni del medesimo.
5. Gli impianti di videosorveglianza supportano sistemi di accesso dei profili basati su livelli di autorizzazione differenti.

Art. 32. Altre misure di sicurezza

1. Gli impianti di videosorveglianza devono essere protetti, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, dal rischio di intrusione e dal rischio dell'azione di programmi volti a danneggiarlo, ivi comprese le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero, deve essere protetto da programmi in grado di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
2. Le immagini salvate su supporti rimovibili o con telecamere mobili vanno conservate in luogo inaccessibile, chiuso e protetto a cura del responsabile del trattamento e degli incaricati dello stesso.
3. Laddove la trasmissione delle immagini avvenga tramite rete pubblica, il responsabile della gestione tecnica deve adottare le misure idonee affinché tale trasmissione sia effettuata in modalità sicura.
4. Le immagini estrapolate dalle cd. fototrappole, nonché da body-cam e dash-cam, dovranno essere conservate nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 33. Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza vengono collocati in apposito locale chiuso adibito a centrale operativa e protetto da porta blindata, accessibile solo dal personale autorizzato, in modo tale da

non permettere la visione delle immagini a persone estranee non autorizzate. La visione delle immagini riprese con videocamere mobili deve avvenire all'interno della centrale operativa, inaccessibile a soggetti terzi non autorizzati al momento della visione delle stesse, e l'eventuale salvataggio delle immagini, limitato per l'espletamento degli iter sanzionatori, effettuato su computer per i quali gli accessi avvengono con password.

2. La visione delle immagini riprese ai fini di accertamenti di violazioni al codice stradale o altri illeciti amministrativi devono avvenire senza la presenza di soggetti non autorizzati e conservate nel gestionale del contenzioso oppure nell'ufficio che gestisce l'illecito accertato.

3. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui gli stessi vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione e sono soggette a segreto d'ufficio.

4. Nel caso le immagini siano conservate su supporti portatili, gli stessi vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in locale o armadio dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

5. La cancellazione delle immagini viene garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

6. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

7. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- a) al responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui al presente regolamento;
- b) alla polizia giudiziaria e ai preposti alle indagini delegati dall'autorità giudiziaria previa identificazione;
- c) al responsabile della gestione tecnica e alla ditta addetta alla manutenzione degli impianti, nei limiti strettamente necessari, sempre previa identificazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- d) all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese, salvo i diritti dei controinteressati.

8. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

9. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale vengono riportati a opera degli incaricati:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

Art. 34. Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza l'Ente effettua la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali in quanto dovuta ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito della cessazione di cui al comma precedente i dati raccolti vengono distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 35. Elenco impianti

1. Gli impianti di videosorveglianza esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sono elencati nel dettaglio di cui all'allegato A "Telecamere e Varchi di monitoraggio del traffico".

2. Il puntuale aggiornamento degli elenchi degli impianti di videosorveglianza di cui al comma 1 del presente articolo è demandato al Responsabile di cui all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento, il quale comunica tempestivamente il suddetto aggiornamento ai soggetti di cui agli articoli da 8 a 10, 12, solamente laddove lo stesso non coincida con il responsabile della gestione tecnica degli impianti, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 36. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, in particolare al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al regolamento UE n. 2016/679, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per quanto concerne il trattamento dei dati da parte di autorità a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e a ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 37. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 38. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività, o di dichiarazione di immediata eseguibilità, della deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione dello stesso.



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623039 – fax 0376/623021

pec: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it



ALLEGATO

**DISCIPLINARE TECNICO OPERATIVO DI
ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA INDOSSABILE E
VEICOLARE**

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale nr. 2 del 25 febbraio 2026

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e finalità del disciplinare

ART. 2 – Base giuridica e finalità di trattamento

ART. 3 – Obbligo di informazione “minima”

ART. 4 – Conferimento dei dispositivi

ART. 5 – Attivazione dei dispositivi

ART. 6 – Gestione delle riprese realizzate con dispositivi indossabili e veicolari

ART. 7 – Conservazione dei dati

ART. 8 – Ambito di applicazione

ART. 9 – Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto e finalità del disciplinare

Il presente disciplinare tecnico operativo costituisce istruzione ed informazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in ordine alle procedure e modalità di impiego e attivazione dei dispositivi di videosorveglianza indossabile (body-cam) e veicolare (dash-cam), qualora in dotazione al servizio di Polizia Locale di San Benedetto Po, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento dei dati personali.

I dati raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza di cui al presente disciplinare operativo, costituiscono trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di San Benedetto Po. Gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza indossabile (e veicolare, qualora in dotazione), nei limiti di cui alla vigente normativa, del regolamento comunale di videosorveglianza nonché del disciplinare stesso.

Art. 2. Base giuridica e finalità di trattamento

La base giuridica del trattamento è valorizzata a norma dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.L. 139/2021, convertito dalla L. 205/2021, dal Regolamento per la disciplina del sistema di Videosorveglianza del Comune di San Benedetto Po oltre che dal presente disciplinare operativo, quali atti amministrativi generali.

Il trattamento dei dati connesso all'impiego di body-cam e dash-cam, consiste nella raccolta e conservazione di riprese audio-video, immagini e dati di luogo e tempo per le seguenti finalità nell'ambito dell'attività istituzionale del personale di Polizia Locale:

- Tutela degli operatori;
- Tutela del patrimonio pubblico;
- Accertamento e documentazione di illeciti di natura amministrativa e/o penale;
- Esecuzione di rilievi fotografici e video, quando espressamente previsto dalla vigente normativa.

Le operazioni di trattamento dei dati, successive alla raccolta, incompatibili con lo scopo iniziale non sono consentite salvo che ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Qualora nel corso dell'impiego di body-cam o dash-cam, per le finalità di cui al presente articolo, vengano effettuate riprese contenenti dati che attengano ad attività d'indagine di Polizia Giudiziaria, queste sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 51/2018 nonché alle norme contenute nel Codice di Procedura Penale e, in particolare, a quando previsto dagli artt. 191 e 348 c.p.p.

Art. 3. Obbligo di informazione "minima"

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2019, l'impiego e utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza indossabile deve essere segnalato con informazione di primo livello da attuarsi con le seguenti modalità:

1. I dispositivi devono essere indossati dall'operatore di Polizia Locale assegnatario in modo non occulto e conformemente alla foggia dell'uniforme indossata; in caso di servizio in abiti civili, il dispositivo non può essere indossato (qualora ciò pregiudichi il servizio in questione), ma deve

essere sempre a disposizione dell'assegnatario in modo da poterlo prontamente utilizzare in caso di necessità;

2. In caso di avvio delle riprese audio e video, l'operatore dovrà avvisare i presenti, in modo da essere udibile e comprensibile, dell'attivazione del dispositivo. Tale operazione può essere evitata in presenza dell'avvio acustico di attivazione congiuntamente all'accensione del led di colore rosso di registrazione.

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'articolo 13 del Regolamento UE 679/2019, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza veicolare deve essere segnalato con informazione di primo livello da attuarsi con le seguenti modalità:

1. Sulla livrea dei veicoli sui quali sono impiegati i dispositivi dash-cam dovrà essere applicato il segnale di *"informativa di primo livello"*, recante la dicitura *"Videosorveglianza"* o similari, un pittogramma esplicativo e le indicazioni necessarie, conformemente ai modelli in uso.

Art. 4. Conferimento dei dispositivi

Ad ogni operatore è assegnato, in via continuativa, un dispositivo body-cam personale, caratterizzato da proprio codice seriale di riconoscimento. Lo stesso è fornito corredato dai relativi accessori (docking station, placca di ancoraggio e cavi di ricarica) e fa parte della dotazione individuale degli assegnatari che saranno ritenuti responsabili dell'eventuale incuria, danneggiamento e/o uso improprio.

Contestualmente alla consegna delle body-cam, vengono fornite altresì ad ogni singolo operatore le chiavi di accesso e di gestione del gestionale in cloud per la consultazione nonché lo scarico dei dati.

Art. 5. Attivazione dei dispositivi

I dispositivi di videosorveglianza indossabile, body-cam o dash-cam, sono portati indosso (o a bordo di veicoli di servizio) accesi ma con modalità di ripresa disattivata.

L'attivazione dei dispositivi body-cam avviene, di norma, su ordine del Comandante. Nei casi di particolare necessità e urgenza, nonché in assenza dell'Ufficiale, potrà avvenire a cura dell'operatore assegnatario qualora in situazioni direttamente connesse all'attività istituzionale.

È sempre consentita l'attivazione dei dispositivi body-cam assegnati (o dash-cam nei veicoli), nei servizi urgenti di istituto, a bordo di veicoli per i quali è stato autorizzato l'uso di segnalatore acustico e luminoso di emergenza a norma dell'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei casi sopra indicati, all'attivazione del dispositivo è consentita altresì la captazione dell'audio della ripresa.

In ogni caso, quando le ragioni per cui è stata avviata la ripresa cessano, il dispositivo di videosorveglianza body-cam o dash-cam dovrà essere immediatamente disattivato.

Art. 6. Gestione delle riprese realizzate con dispositivi indossabili e veicolari

Al termine del servizio, gli operatori assegnatari dovranno riporre il proprio dispositivo nella rispettiva docking station di ricarica. Nel caso di necessità di effettuare lo scarico delle immagini riprese, l'operatore di Polizia Locale dovrà collegarsi con le proprie credenziali e provvedere al download dei dati.

Gli operatori che avranno effettuato le riprese con tali dispositivi dovranno comunicare al Comandante, con apposita relazione di servizio o nota via mail riservata o, in caso di urgenza anche telefonicamente, ogni attivazione del sistema di registrazione avvenuta nel corso del proprio turno di lavoro, con indicazione esplicita circa la sussistenza di riprese relative ai fatti.

Decorsi sette giorni dalle riprese, le immagini, nonché tutti i fotogrammi estrapolati, dovranno essere cancellate salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di videosorveglianza.

Il Comandante avrà facoltà di procedere a controlli campione, anche a sorpresa, circa il corretto utilizzo e la regolare tenuta delle body-cam, in aderenza al presente disciplinare d'uso.

Art. 7. Conservazione dei dati

I dati ed il materiale raccolto dalle body-cam e dash-cam potrà essere elaborato e visionato solo ed esclusivamente dal personale appartenente alla Polizia Locale di San Benedetto Po.

Pertanto le immagini raccolte dovranno essere memorizzate su un solo pc, debitamente identificato, posizionato presso gli uffici della Polizia Locale, al quale deve avere accesso solo ed esclusivamente il personale della Polizia Locale appositamente nominato dal Comandante o incaricato al trattamento dei dati.

Le password di accesso al programma di estrapolazioni delle immagini, nonché le password del pc, dovranno essere riposte e conservate nelle cassette di sicurezza di cui ogni agente è assegnatario.

Le immagini, conservate in forma cifrata, dovranno essere cancellate automaticamente dal pc nonché da tutti i dispositivi una volta decorso il tempo previsto dalla normativa vigente, ovvero 7 giorni.

Art. 8. Ambito di applicazione

Il presente disciplinare tecnico operativo deve essere distribuito al personale di Polizia Locale, la cui dotazione personale consta anche del dispositivo di cui trattasi. Gli operatori dotati di body-cam potranno inoltre essere sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 9. Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale interessato dal presente disciplinare viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti mediante i dispositivi di videosorveglianza indossabile, attraverso il presente disciplinare tecnico operativo.

Il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni contenute nel presente disciplinare, nonché quelle contenute nel vigente Regolamento di videosorveglianza, e a rispettare le disposizioni e le procedure ivi contenute.